

id n. [REDACTED]

SPETT.LE
NOME AZIENDA
INDIRIZZO, CIVICO
CAP CITTA' (PR)

Caro Albergatore,

la legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941) riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto a percepire un compenso ogni qualvolta un brano musicale inciso su un supporto fonografico venga eseguito in pubblico, anche senza fine di lucro, o duplicato per fini non personali. Tali diritti, che rientrano tra i cosiddetti "diritti connessi", sono riscossi da **SCF**, Consorzio Fonografici, che rappresenta le maggiori case discografiche. I "diritti connessi" sono diversi dai "diritti d'autore", che vengono invece riscossi dalla SIAE.

Al fine di contenere gli oneri che la legge pone a carico delle aziende ricettive che utilizzano musica, **Federalberghi ha stipulato un accordo con SCF**, ottenendo un insieme di vantaggi per i propri associati, tra cui lo **sconto del 15% sui compensi loro dovuti**.

In allegato troverà la documentazione necessaria per il **pagamento relativo all'anno 2010**, che dovrà avvenire **entro il prossimo 31 Luglio**, pena la perdita della suddetta agevolazione.

La informiamo inoltre che abbiamo stipulato un accordo integrativo con SCF, al fine di dirimere alcuni contenziosi relativi alla diffusione di musica nei locali bar e ristorante delle strutture ricettive. E' stato concordato che **nel caso cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolga in locali delle strutture ricettive e loro pertinenze aperti al pubblico ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica via è dovuto un unico compenso per l'attività ricettiva maggiorato del 30%**, sempre che i fonogrammi vengano utilizzati anche in detti locali ai fini di musica d'ambiente.

Se lo desidera, può ricalcolare l'importo dovuto, sulla base delle caratteristiche della sua azienda, attraverso le tabelle riportate sul retro del Certificato o visitando il **sito internet www.scf.federalberghi.it**, che contiene tutte le informazioni relative al diritto in questione.

Nell'informarla infine che il trattamento dei dati suoi e della sua azienda avviene in conformità al dettato del Codice sulla Privacy (D. Legisl. 196/2003), e che potrà rivolgersi ai nostri uffici per qualsiasi ulteriore notizia, le invio cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Cianella)





ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CONNESSI



COSA SONO I DIRITTI CONNESSI - La legge sul diritto d'autore (art. 72 e 73 bis Legge n. 633/1941) riconosce ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori il diritto a percepire un compenso ogni qualvolta un brano musicale inciso su un supporto fonografico venga eseguito, direttamente o indirettamente, in pubblico, o duplicato per fini non personali, anche senza fine di lucro. Tali diritti rientrano tra i cosiddetti "diritti connessi" ai diritti d'autore (riscossi invece dalla SIAE). **I diritti in questione compensano quindi il lavoro dei produttori discografici e degli artisti, interpreti ed esecutori.**

CHI DEVE PAGARE - Il compenso di cui all'art. 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), è **dovuto dalle strutture ricettive che utilizzano in pubblico i fonogrammi senza fine di lucro.** Si definisce fonogramma qualsiasi fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci su qualsiasi supporto, come ad esempio **compact disc, musicassette** ed altri supporti per la registrazione del suono. Il compenso è dovuto anche per l'uso indiretto di fonogrammi, attraverso **radio, tv o altri mezzi.** Nel caso di **duplicazione di fonogrammi è inoltre dovuto anche il compenso per il "diritto di copia"**, di cui all'art. 72 della legge sul diritto di autore.

A CHI SI PAGA - I compensi vanno pagati ad **SCF**, che è il consorzio maggiormente rappresentativo dei produttori discografici. Il compenso pagato ad SCF è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpreti ed esecutori. SCF, inoltre, si è obbligata a manlevare le imprese ricettive dalle eventuali richieste avanzate da terzi di compensi relativi ad analoghi diritti. Secondo l'Accordo SCF / FEDERALBERGHI, il pagamento del compenso consente alle aziende di utilizzare legittimamente i supporti fonografici per la diffusione occasionale e gratuita di musica (musica d'ambiente), nonché in occasione di trattenimenti musicali gratuiti.

QUANDO SI PAGA - Il pagamento dei compensi dovuti per le utilizzazioni effettuate nell'anno 2010 dovrà avvenire **tassativamente entro il prossimo 31 Luglio 2010**, pena la perdita delle agevolazioni previste dall'Accordo SCF / FEDERALBERGHI.

QUANTO SI PAGA - Nelle tabelle sul retro del Certificato sono indicati i compensi dovuti per il 2010. Le tariffe sono differenziate a seconda delle stelle, delle camere, dell'eventuale stagionalità, ecc. Per le aziende stagionali (aperte per non più di 8 mesi nell'anno, anche non continuativamente) il compenso è pari al 70% del compenso annuale. Le aziende che copiano i fonogrammi devono versare un ulteriore compenso (diritto di copia) pari al 50% del compenso dovuto per l'utilizzo. **Le aziende ricettive che somministrano alimenti e bevande in locali delle strutture stesse o in loro pertinenze aperti al pubblico ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica via versano il compenso per l'attività ricettiva maggiorato del 30%**, sempre che i fonogrammi vengano utilizzati anche in detti locali ai fini di musica d'ambiente. **I soci hanno diritto allo sconto del 15%.** Visitando il sito internet www.scf.federalbergghi.it troverà tutte le informazioni sull'Accordo e potrà calcolare facilmente il compenso dovuto.

COME SI PAGA - Il servizio di riscossione dei compensi è curato da FAIAT SERVICE s.r.l. Per agevolare il pagamento abbiamo predisposto un ordine di bonifico precompilato, in calce al Certificato di abbonamento. Abbiamo inoltre stimato l'importo dovuto sulla base dei dati noi conosciuti (stelle, camere, stagionalità, etc.) e presumendo il semplice utilizzo di fonogrammi (e non la loro copia né la presenza di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico con accesso diretto sulla pubblica via). Qualora l'importo da pagare risulti invece differente da quello indicato, dovrà indicare il diverso importo. E' comunque importante indicare nella causale la partita IVA dell'Azienda e gli altri dati indicati nel modulo precompilato. **L'ordine di bonifico quietanzato, insieme al Certificato di Abbonamento compilato e sottoscritto, vanno conservati in Azienda ed esibiti in caso di controllo degli Ispettori di SCF o delle Autorità competenti. Copia del certificato e della ricevuta del bonifico devono essere inviati a mezzo telefax al n. 06 62292503 il giorno stesso del pagamento.** Nel caso di impossibilità a trasmettere la documentazione via fax al numero 06 62292503, potrà essere utilizzato il seguente numero di fax: 0642034690

CONDIZIONI CONTRATTUALI - Il contratto di abbonamento si intende concluso nel momento del versamento dei compensi dovuti. E' valido ed efficace per l'anno 2010, e non è tacitamente rinnovabile. Il testo integrale dell'Accordo è scaricabile dal sito internet www.scf.federalbergghi.it. Il contratto di abbonamento è soggetto alla legislazione italiana. Foro competente è quello di Milano.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Titolare del trattamento è SCF - Consorzio Fonografici, con sede in Milano, Via Leone XIII n. 14. I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per la conclusione del contratto di abbonamento, saranno trattati da SCF e dai loro delegati alle operazioni di riscossione e fatturazione esclusivamente al fine di dare esecuzione al contratto stesso. I dati personali saranno inoltre trattati da FEDERALBERGHI al fine di verificare la reale appartenenza al Sistema Organizzativo Federale. I trattamenti saranno effettuati in conformità alle prescrizioni imposte dal Codice della Privacy (d.legisl. n. 196 del 2003). Per ulteriori informazioni la invitiamo a visitare il sito www.scf.federalbergghi.it.